



R.G. N. 46-1/2025 Procedimento Unitario



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Elio Bongrazio

Presidente

Dott.ssa Federica Colantonio

Giudice rel.

Dott.ssa Daniela Angelozzi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso dal Sig.

██████████ (██████████) nato a ██████████ e dalla
Sig.ra ██████████ (██████████) nata a ██████████,
entrambi residenti ██████████ ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell'Avv. Augusto Careni del Foro di Pescara;

RICORRENTI

Oggetto: Apertura della Liquidazione Controllata del Patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato in data 14/04/2025, con il quale ██████████ e ██████████
██████████ coniugi in regime di separazione dei beni, hanno chiesto che venga aperta la propria
liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I. al fine di superare la crisi da
sovraindebitamento in cui versano;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che l'istanza sia legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità
di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;

ritenuto che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento "familiari", sia applicabile anche alla Liquidazione Controllata, trattandosi di
norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come

chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05/10/2022, Trib. Terni 27/06/2023).

Ritenuto opportuno precisare, sin d'ora, che pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII:

a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, relative ai diversi patrimoni di [REDACTED] e di [REDACTED];

b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);

c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura (redigerà dunque l'inventario dei beni, in comproprietà e dei singoli, effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formerà due distinti stati passivi (composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure -, predisporrà due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

osservato che la persistente operatività del principio di separazione tra procedure non fa venir meno i vantaggi del ricorso congiunto, consistenti nella nomina di un unico OCC, con conseguente risparmio di costi (atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 5, CCII, la liquidazione del compenso dovuto all'OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno), nella possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure e nella concentrazione della competenza in capo al primo giudice adito (art. 66, comma 4, CCII);

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato

dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune (Comune di Cepagatti) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;

b) sussiste la legittimazione dell'istante [REDACTED] ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, che lavora alle dipendenze della società Amazon Italia Transport S.r.l. presso la sede di Colonnella (TE) con contratto a tempo indeterminato, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b1) sussiste la legittimazione dell'istante [REDACTED] ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto la debitrice, che lavora presso Mediamarket S.p.A., filiale di Chieti Scalo (CH) con contratto a tempo indeterminato, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dalla Dott.ssa Laura Berardi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:

- gli istanti risultano essere esposti per complessivi euro 224.519,23;

- [REDACTED] e [REDACTED] sono titolari, al 50% ciascuno, dell'immobile sito in Cepagatti (PE) alla Via Veneto n. 3 ed è riportato in catasto fabbricati al foglio 20 particella 400 sub. 6. Dalla perizia di parte redatta dall'Architetto Lorenzo Fosco e depositata in atti il bene immobile ha un valore che si attesta tra i 94.000,00 e 110.000,00 euro (all. 19).

- Quanto ai beni mobili registrati il Sig. [REDACTED] è proprietario di due autovetture:

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Autovetture	FIAT Seicento	100,00%	1	[REDACTED]	2000	900,00
Autovetture	FIAT Grande Punto	100,00%	1	[REDACTED]	2009	1.000,00

- Il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] sono contitolari del conto corrente acceso presso Intesa San paolo n. 000872 (all. 20), per poche centinaia di euro, nonché del conto corrente n. 1593942 presso l'istituto ING Bank il cui saldo al 30.09.2024 è pari ad € 2.019,86 (all. 21);

e) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge altresì che i ricorrenti sono titolari di redditi mensili, per euro 1.867,00 ([REDACTED]) ed euro 1.153,00 ([REDACTED]) per complessivi euro 3.020,00;

f) ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, sebbene il reddito del [REDACTED] non possa considerarsi di basso tenore, l'unica posta patrimoniale attiva di un certo rilievo è rappresentata dall'immobile – posta attiva per definizione non prontamente liquidabile –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

g) rilevato che l'O.C.C. Dott.ssa Berardi ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra creditori e lo spossessamento dei debitori, salvo i limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, dal Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e sentito il parere del liquidatore. Si dà atto in ogni caso che il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole individuare quale valore del reddito da lavoro dipendente destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento, l'importo mensile pari ad euro 27,00;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268, co. 4 lett. d) prevede che siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Nel caso di specie ai beni mobili registrati di titolarità del Sig. [REDACTED] – autovetture FIAT

seicento e FIAT Grande Punto – se considerati beni strumentali, deve essere attribuita solo una impignorabilità ai sensi dell'art. 515 c.c. c.p.c. e, pertanto, gli stessi, salvo che per manifesta infruttuosità (debitamente motivata dal Liquidatore), dovranno essere oggetto di liquidazione ed il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio. Soltanto nel caso in cui i beni mobili registrati predetti risultino utili per l'esercizio di una attività economica o lavorativa necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, la relativa liquidazione potrà essere posticipata quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (ivi inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura), sebbene ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, sussistono gravi ragioni (in quanto impiegati per la produzione di reddito) per autorizzare i coniugi, nelle more della liquidazione, all'uso dei veicoli loro intestati nonché a vivere nell'immobile sito in Cepagatti (PE) alla Via Veneto n. 3;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, Dott.ssa Laura Berardi, essendo la stessa iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;

osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

ricordato, infine, che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la eventuale diversa indicazione contenuta nella relazione

particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

p.q.m.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:

[REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]) nata a [REDACTED]

2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;

3) Nomina liquidatore l'OCC, Dott.ssa Laura Berardi;

4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento;

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che ciascun debitore guadagna con la sua attività, da attrarre alla procedura, tenuto conto dell'apporto personale di ciascun coniuge al mantenimento della famiglia, formulando specifica proposta in merito;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio

può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

9) Dichiaro che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività di eventuali cessioni del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a [REDACTED] e [REDACTED], ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

10) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'O.C.C. nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore e che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;

- chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;

11) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155- *quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

12) Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

13) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

14) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;

15) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 06/05/2025.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Pag. 9 a 9

